



*Prefettura di Avellino*  
*Ufficio Territoriale del Governo*  
*Area 1 Bis - Polizia Amministrativa*

PROT. N. 16829/16A/P.A.

Avellino, 14.07.2016

AI SIGG. SINDACI E COMMISSARI  
STRAORDINARI DEI COMUNI DELLA  
PROVINCIA LORO SEDI

- e p.c. **ALLA QUESTURA DI AVELLINO  
UFFICIO PASI**
- e p.c. **AL COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI  
AVELLINO**
- e.p.c. **AL COMMISSARIATO P.S. DI ARIANO IRPINO**
- e.p.c. **AL COMMISSARIATO P.S. DI CERVINARA**
- e.p.c. **AL COMMISSARIATO P.S. DI LAURO**
- e.p.c. **AL COMMISSARIATO P.S. DI S.ANGELO DEI LOMBARDI**

**OGGETTO: ATTIVITÀ DI CONTROLLO ACCENSIONE FUOCHI ARTIFICIALI.**

In relazione ai gravi incidenti che, periodicamente, si verificano presso le fabbriche di fuochi artificiali ed in particolar modo nel periodo estivo, durante il quale si registra un aumento delle forniture di prodotti pirotecnici connesso all'intensificarsi di festeggiamenti ed iniziative di carattere locale (sagre, feste patronali, ecc) emerge l'esigenza di assicurare, a tutela della pubblica e privata incolumità, la più accurata ed attenta vigilanza da parte delle SS.LL.

A tal proposito si allega alla presente, lo stralcio delle Linee Guide inviate allo scrivente Ufficio dal Ministero dell'Interno con circolare N° N.557/PAS/U/010964/XV.H.MASS(77)SM. del 5.7.2016, quale Sezione dedicata agli Spettacoli pirotecnici autorizzati ex art. 57 del TULPS, dove sono state riassunte le principali disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela della incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali per lo svolgimento di spettacoli pirotecnici, contenute nella circolare n. 559/C.22055.XV.A.MASS(1) dell'11.01.2001, (G.U. n. 27 del 2 febbraio 2001), aggiornata ed integrata dalla circolare n. 557/PAS/U/008793/XV.A.MASS(1) del 20 maggio 2014 (G.U. n. 131 del 9.6.2014). Con le richiamate circolari, infatti, erano già stati indicati i criteri per il rilascio della licenza ex art. 57 del TULPS nonché sulla verifica dei siti, sugli artifici impiegabili, sulle caratteristiche dei mortari da usare, sulle modalità di accensione, sulle disposizioni dell'Autorità locale, sull'area



*Prefettura di Avellino*  
*Ufficio Territoriale del Governo*  
*Area 1 Bis - Polizia Amministrativa*


di sparo, sulle distanze di sicurezza, sulle zone di sicurezza e sugli adempimenti da effettuare durante lo svolgimento e la conclusione dello spettacolo pirotecnico.

In relazione alle indicazioni fornite nella sezione in parola riguardo agli spettacoli pirotecnici autorizzati ex art. 57 TULPS, si richiama l'opportunità che le SS.LL., fatta salva la facoltà di procedere d'iniziativa ad ogni altra attività di controllo ritenuta utile allo scopo, procedano al monitoraggio delle licenze di trasporto rilasciate agli operatori del settore per l'allestimento di tali spettacoli, ovvero per il trasferimento di articoli pirotecnici verso altro deposito. Ciò al fine di rilevare eventuali "sproporzioni" tra la quantità dei prodotti che vengono fabbricati, o comunque movimentati da una fabbrica o deposito e la capacità massima di produzione e carico di detti siti.

Tutto ciò premesso si invitano le SS.LL. a vigilare sul possesso delle necessarie autorizzazioni da parte dei soggetti che devono provvedere all'accensione di fuochi artificiali nonché sul rispetto di tutte le norme e/o disposizioni in materia di detenzione, trasporto ed accensione di fuochi artificiali, segnalando eventuali violazioni o inosservanze alle autorità competenti.

p. IL PREFETTO  
IL VICE PREFETTO  
- Fedullo -

a.i.



# MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

## SPETTACOLI PIROTECNICI AUTORIZZATI EX ART. 57 T.U.L.P.S.

In via preliminare, si richiamano le disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica impartite con le circolari n. 559/C.255055.XV.A.MASS(1) dell'11.01.2001 e successiva integrazione del 20.05.2014 n. 557/PAS/U/008793/XV.A.MASS(1).

Si rappresenta che in tali spettacoli possono essere utilizzati solo artifici pirotecnici riconosciuti e classificati dal Ministero dell'Interno, ex art. 53 T.U.L.P.S., ovvero prodotti marcati CE ai sensi della direttiva 2013/29, recepita con Decreto legislativo n.123 del 2015, relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici.

Normalmente tutti i prodotti in esame si presentano in forma cilindrica o sferica e devono essere correttamente etichettati. Le informazioni che le etichette dei prodotti pirotecnici devono contenere sono riportate nelle circolari n. 557/PAS.16024.XV.H.MASS(53) del 21.11.2006 e n. 557/PAS.945.XV.H.MASS.(53) del 8.03.2008, per quanto attiene ai prodotti riconosciuti e classificati secondo l'art. 53 T.U.L.P.S. e nell'art. 8 del D. Lgs. 123/2015, per quanto riguarda i prodotti marcati CE.

Le citate circolari dell'11.01.2001 e 20.05.2014 nelle loro linee essenziali danno indicazioni sui criteri da osservarsi in ordine ai seguenti punti:


### A) DISPOSIZIONI GENERALI

#### *1 - Rilascio delle licenze ex art. 57 T.U.L.P.S.*

*2 - Verifica dei siti.* Al riguardo la Commissione Tecnica Territoriale esprime il proprio parere tecnico sulla idoneità degli stessi in relazione alla tipologia dei manufatti pirotecnici impiegabili e in ordine alle relative misure di sicurezza da adottarsi sotto forma di prescrizioni ex art. 9 T.U.L.P.S.

*3 - Artifici impiegabili* Durante gli spettacoli pirotecnici ex art.57 T.U.L.P.S., il titolare della licenza di accensione non può utilizzare artifici riconosciuti e classificati, di forma cilindrica, con diametro (calibro) superiore ai 21 cm. L'altezza massima di tali cilindri non può eccedere la proporzione di 3 volte il loro diametro ragion per cui, negli spettacoli, non sono ammessi fuochi d'artificio di altezza superiore a 63 cm.

Per il calcolo di tale misura non si deve tener conto, nella parte inferiore, della "carica di lancio" che è l'alloggiamento della polvere nera di lancio (in genere facilmente riconoscibile perché si presenta come una strozzatura alla base dell'artificio).



# MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Ogni artificio cilindrico che in maniera evidente non rispetti le dimensioni indicate è da considerarsi illegale.

Per quanto attiene i prodotti a forma sferica riconosciuti e classificati ai sensi dell'art. 53 T.U.L.P.S., le misure massime consentite sono di 400 mm di calibro.

Fanno eccezione ai limiti dimensionali sopra indicati, purché correttamente etichettati ai sensi del già citato D. Lgs. 123/2015, gli artifici "cilindrici" e "sferici" che risultino muniti della marcatura CE, per i quali possono essere previste dimensioni diverse da quelle sopraindicate. Le prescrizioni e le modalità d'uso di tali prodotti devono essere correttamente indicate nelle etichette.

*4 - Mortai* I mortai sono tubi di diametro vario, all'interno dei quali vengono inseriti gli artifici cilindrici e sferici (bombe) da sparare in occasione dello spettacolo pirotecnico. Essi devono essere idonei a resistere alla pressione sviluppata dalla carica propellente durante il lancio e possono essere posti in verticale o, se necessario, inclinati in maniera da allontanare la traiettoria dei lanci dal pubblico, da edifici o da altre strutture.


*5 - Sistemi di accensione degli artifici* – micce, centraline elettriche, radi comando – e cautele per gli addetti all'accensione

*6 - Disposizioni complementari riferibili all'Autorità locale di P.S.*

## B) DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLA SICUREZZA

*1 - Area di sparo* - delimitazione e segnaletica –

*2 - Distanza di sicurezza per il pubblico:* essa è determinata in base al calibro degli artifici impiegabili e in base al tipo degli stessi - fuochi a terra e fuochi aerei – e va da 30 m. a 200 m. Tali indicazioni trovano applicazione anche in caso di utilizzo degli articoli pirotecnici muniti della marcatura CE salvo che il fabbricante imponga distanze di sicurezza superiori. Anche per l'impiego di articoli il cui calibro superi quelli massimi indicati (calibro 210 mm per i cilindrici e calibro 400 mm per gli sferici) si dovrà applicare la distanza più cautelativa, quindi maggiore, che emerga dal raffronto della distanza massima pari a 200 m e quella indicata ovvero ricavabile dai dati della relativa etichetta. In mancanza di tali indicazioni acquisibili dall'etichetta, il pirotecnico dovrà provvedere all'allestimento tenendo conto delle distanze minime di sicurezza risultanti da idonea documentazione relativa ai prodotti che s'intendono utilizzare, fornita dall'Ente Notificato. E' evidente che il pirotecnico concorre in



# MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

maniera determinante, con le conseguenti connesse responsabilità, al corretto allestimento dello spettacolo pirotecnico ed al rispetto delle distanze di sicurezza dall'area di sparo in relazione alle necessarie valutazioni sulle condizioni concrete dei siti prescelti. Resta ferma, in ogni caso, la facoltà della competente Autorità di P.S. di innalzare le distanze di sicurezza (che sono da considerarsi come limiti minimi) sotto forma di prescrizioni ex art 9 T.U.L.P.S..

3 - *Zona di sicurezza* è lo spazio posto tra l'area di sparo e le zone aperte al pubblico, in esso non è consentito l'accesso o la sosta al pubblico ma solo di un'aliquota di personale preposto al soccorso pubblico in grado di intervenire anche nell'area di sparo in caso di incidente.

4 - *Adempimenti del titolare di licenza* di accensione ex art. 57 T.U.L.P.S. durante lo svolgimento dello spettacolo pirotecnico e dalla conclusione dello stesso. Al termine dello spettacolo il titolare dovrà provvedere ad effettuare un'accurata bonifica dell'area di sparo e delle zone adiacenti per l'individuazione ed eliminazione di ogni eventuale residuo di materiale inesplosivo o incombusto. Di tale verifica e dell'esito della stessa dovrà essere data comunicazione all'Autorità locale di P.S.